

**Edizione di lunedì 25 Febbraio 2019**

## **CRISI D'IMPRESA**

**Le novità in tema di sovraindebitamento**

di **Fabio Battaglia**

## **ENTI NON COMMERCIALI**

**Alcune spigolature sugli statuti degli enti del terzo settore**

di **Guido Martinelli**

## **IVA**

**Integrativa negata per il recupero dell'Iva**

di **Luca Caramaschi**

## **IMPOSTE INDIRETTE**

**L'imposta di bollo e la fattura elettronica**

di **Leonardo Pietrobon**

## **PROFESSIONISTI**

**Il programma di aggiornamento professionale revisori legali per l'anno 2019**

di **Federica Furlani**

## CRISI D'IMPRESA

---

### *Le novità in tema di sovraindebitamento*

di **Fabio Battaglia**

Lo scorso 31 gennaio, con un [precedente contributo](#), è stato già affrontato il tema delle novità introdotte dal **codice della crisi e dell'insolvenza**, evidenziando due rilevanti **novità (strumenti di allerta e iniziativa del creditore per l'avvio della liquidazione controllata)**.

Con il presente articolo si affrontano le **ulteriori novità** che il **codice della crisi** introduce per le **procedure di sovraindebitamento**.

In primo luogo **non vi è più sovrapposizione** di procedure attivabili. Oggi l'**accordo** può essere promosso sia dal **consumatore** che dagli **altri debitori** (imprenditori non fallibili e lavoratori autonomi); con la **riforma**, invece, i **consumatori hanno la loro procedura** (Capo II, Sez. II), mentre gli altri debitori possono accedere al **concordato minore** (sez. III), precluso ai consumatori.

Nel dettare i principi comuni ([articolo 65 D.Lgs. 14/2019](#)), la normativa prevede:

1. l'applicabilità delle **regole generali processuali** contenute nel titolo III del codice, in quanto compatibili;
2. che la **nomina dell'attestatore** è sempre **facoltativa**;
3. che la procedura produce i suoi effetti anche nei confronti dei **soci illimitatamente responsabili**.

L'[articolo 66 D.Lgs. 14/2019](#) regola le procedure che coinvolgono **membri della stessa famiglia**, prevedendo la possibilità di presentare un **unico progetto**, ferma restando la distinzione delle masse attive e passive.

Una **novità** assai rilevante riguarda un tema che ha notevolmente animato dottrina e giurisprudenza in questi primi anni di applicazione della disciplina del sovraindebitamento. L'[articolo 67, comma 3, D.Lgs. 14/2019](#) introduce la possibilità che la proposta preveda la **falcidia** e la **ristrutturazione dei debiti** derivanti da **contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio**, del trattamento di fine rapporto, o della pensione e delle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dal comma successivo.

Tale comma regola il **non integrale soddisfacimento** dei crediti muniti di **privilegio, pegno o ipoteca**, allorché ne sia assicurato il **pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile**, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come

attestato dall'OCC.

Come detto, con riferimento ai **debitori diversi dai consumatori**, gli [articoli 74 e ss. D.Lgs. 14/2019](#) disciplinano il c.d. **concordato minore**, procedura volta in via principale a consentire la **prosecuzione dell'attività imprenditoriale o professionale**. L'ipotesi **liquidatoria** è, invece, proponibile solo quando è previsto l'apporto di risorse esterne che aumentano in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori.

Tale procedura è adesso dotata di tutto lo strumentario disposto dalla **disciplina del concordato preventivo**, stante l'applicabilità delle disposizioni del capo III che, appunto, regolano tale istituto.

Altra **questione** controversa che impattava con il tema della durata delle procedure è quella relativa alla presenza di un **mutuo con garanzia**.

Con riferimento alla **procedura del consumatore**, ai sensi dell'[articolo 67, comma 5, D.Lgs. 14/2019](#) è possibile prevedere anche il **rimborso, alla scadenza convenuta**, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della domanda, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.

Per quanto riguarda, invece, il **concordato minore**, l'[articolo 75, comma 3, D.Lgs. 14/2019](#) dispone che, quando è prevista la **continuazione dell'attività aziendale**, è possibile prevedere il **rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa** se il debitore, alla data della presentazione della domanda di concordato, **ha adempiuto le proprie obbligazioni** o se **il giudice lo autorizza** al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. L'OCC attesta anche che il **credito garantito** potrebbe essere **soddisfatto integralmente** con il **ricavato della liquidazione** del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori.

In ultimo va in questa sede ricordata la possibilità, ai sensi dell'[articolo 283 D.Lgs. 14/2019](#) ("**Debitore incapiente**"), che il **debitore che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità**, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, possa accedere alla **esdebitazione** solo per una volta, fatto salvo l'obbligo di **pagamento del debito entro quattro anni** dal decreto del giudice laddove **sopravvengano utilità rilevanti** che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al **dieci per cento**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Master di specializzazione

## LE PROCEDURE CONCORDSUALI NELLA CRISI D'IMPRESA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

## ENTI NON COMMERCIALI

---

### ***Alcune spigolature sugli statuti degli enti del terzo settore***

di **Guido Martinelli**

È ormai noto che per confermare il loro status di **onlus**, organizzazioni di volontariato (d'ora in poi **odv**) o associazioni di promozione sociale (in seguito **aps**) gli enti che oggi così si qualificano **devono adeguare entro il prossimo 3 agosto il loro statuto alla disciplina del codice del terzo settore (D.Lgs. 117/2017, di seguito anche cts).**

Il Ministero del Lavoro ha diramato negli ultimi giorni dell'anno scorso una specifica circolare ([circolare n. 20 del 27.12.2018](#)) nella quale sono contenute importanti indicazioni sulle **modalità** tramite le quali operare questo **adeguamento**.

**Tutto chiaro?** Purtroppo no; la lettura del codice continua ad offrire **dubbi** a tutte le numerose associazioni che si stanno preparando a questo adempimento.

Proviamo ad analizzarne qualcuno.

Iniziamo dall'[articolo 21](#), il cui primo comma contiene le **indicazioni che obbligatoriamente dovranno essere indicate nello statuto**.

Dovrà essere riportata la “**sede legale**”. Ma qui si pone il problema se dovrà essere riportato **l'indirizzo completo oppure**, come accade dalla riforma del diritto societario, ai sensi degli [articoli 2328 e 2463 cod. civ.](#), per le società, **solo la città** (“...la denominazione, contenente l'indicazione di società a responsabilità limitata, e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie...”) in quanto poi il dato è ricavabile dal registro delle imprese.

Essendoci anche qui una **forma di pubblicità analoga** (il **Registro Unico nazionale del Terzo settore**, di seguito Runts) potrebbe ritenersi **sufficiente l'indicazione del comune**, ma il tenore letterale della norma sembra andare in direzione diversa.

Viene poi indicato “**il patrimonio iniziale ai fini di un eventuale riconoscimento della personalità giuridica**”. Ne derivano tre dubbi:

- il primo è **se tale indicazione dovrà essere riportata anche da quelle associazioni che non hanno intenzione di richiedere il riconoscimento** della personalità giuridica *ex* [articolo 22 cts](#),
- il secondo si concentra sul “**come**” **determinarlo**, trattandosi di associazioni in gran parte già da tempo costituite e con contabilità semplificate (perizia giurata che, comunque, fotograferebbe il patrimonio attuale e non quello iniziale),

- il terzo legato al **tempo che intercorrerà con la possibilità di richiedere la personalità giuridica** ai sensi del citato articolo del codice. Infatti è pacifico che la procedura di cui all'[articolo 22](#) sarà praticabile **solo quando il Runtis sarà operativo** e, pertanto, nelle migliori delle ipotesi dal primo gennaio del prossimo anno. Ne consegue che, **al momento della richiesta al notaio per il riconoscimento, il patrimonio** potrebbe essere ben **diverso** da quello oggi indicato in sede di **modifica statutaria**.

L'[articolo 32](#) indica che le organizzazioni di volontariato debbono essere costituite “*da un numero non inferiore a **sette persone fisiche***”. Analoga norma è imposta alle **aps**. Il **decreto correttivo (D.Lgs. 105/18)** ha stabilito che, per entrambe le tipologie di enti, se il numero di associati calasse, dovrebbe essere **ripristinato “entro un anno” a pena della cancellazione dal Registro**.

La domanda è il “**dies a quo**” di quest’anno “cuscinetto” stabilito dal legislatore. È l’**intero esercizio sociale** successivo a quello all’interno del quale è venuto meno il numero minimo di associati stabilito per legge oppure sono i **dodici mesi successivi** al recesso del settimo associato?

Sia l'[articolo 33](#) per le odv che l'[articolo 36](#) per le aps prevedono che **il numero “dei lavoratori impiegati nell’attività” non sia superiore al cinquanta per cento dei volontari per le odv e ad analoga percentuale o, in alternativa, al cinque per cento degli associati per le aps**.

Tali requisiti costituiscono, in molti casi, uno degli ostacoli maggiori alla conferma della natura di odv o aps delle odierne associazioni.

Innanzitutto andrebbe chiarito se, con il termine “**lavoratori**” si debba intendere chiunque percepisca **compensi** per attività svolta in favore della associazione indipendentemente dall’inquadramento oppure si riferisce solo ai **subordinati**.

Ma i problemi sono ulteriori.

**Quando questa proporzione dovrà essere determinata?** Il principio della porta aperta, tipico delle associazioni, rende estremamente variabile il numero degli associati mentre analoga variabilità non potrà mai essere prevista per i lavoratori.

**Nel caso in cui avessimo collaboratori “retribuiti” in eccesso, come rimediare?** L’esercizio trascorso in difformità dal disposto di cui all'[articolo 36 cts](#) potrà in qualche modo e per qualche ragione essere invalidato? Ciò premesso, per quello **successivo** l’associazione potrebbe esimersi dall’utilizzare questa forma di rimborsi.

Nel caso in cui, invece, che di collaboratori ex [articolo 67 Tuir](#), ci fossimo trovati di fronte a **lavoratori subordinati** e dovendo rientrare nella percentuale dell'[articolo 36](#), come sarebbe possibile fare? Appare chiaro che questa non potrebbe mai essere “giusta causa” di risoluzione del rapporto.

Andrebbe chiarito se, **in caso di necessità di arrotondamenti** questi debbano avvenire per eccesso o per difetto.

Attendiamo indicazioni.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



Master di specializzazione

**ENTI NON PROFIT: PROFILI GIURIDICI E FISCALI**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

## IVA

---

### ***Integrativa negata per il recupero dell'Iva***

di **Luca Caramaschi**

Non farà certamente piacere agli operatori la conclusione a cui è pervenuta l'**Agenzia delle entrate** con la [risposta n.55 dello scorso 14 febbraio 2019](#) in merito alle disposizioni dettate dall'[articolo 26 D.P.R. 633/1972](#) in tema di **note di variazione**.

Secondo l'amministrazione finanziaria, infatti, non pare possibile fare ricorso alla nota di variazione in diminuzione (la cosiddetta **nota di credito**) una volta che siano **decorsi i termini** per l'esercizio del **diritto alla detrazione** individuati dall'[articolo 19, comma 1, D.P.R. 633/1972](#), così come modificato di recente ad opera del **D.L. 50/2017**, convertito con modificazioni dalla **L. 96/2017**.

Come è noto, in base all'[articolo 26, commi 2 e 3, D.P.R. 633/1972](#), nelle ipotesi in cui successivamente all'emissione della **fattura** e alla registrazione della stessa l'**operazione venga meno in tutto o in parte** o se ne riduca l'ammontare imponibile in conseguenza degli **eventi** ivi previsti (la norma richiama i casi **dichiarazione di nullità**, annullamento, mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali rimaste infruttuose, ecc.), il soggetto passivo può recuperare la differenza d'imposta portandola in **detrazione**, previa emissione di una **nota di credito**.

Detta nota **non può essere emessa dopo un anno** dall'effettuazione dell'operazione nel caso in cui gli eventi previsti dall'[articolo 26, comma 2, D.P.R. 633/1972](#) si verifichino in dipendenza di un **sopravvenuto accordo tra le parti**.

Da ciò ne deriva che il **limite temporale di un anno** non opera nel caso in cui la diminuzione sia stata determinata da una causa non dipendente dalla **sopravvenuta volontà delle parti** (è l'ipotesi ad esempio, di uno sconto o di un abbuono contrattualmente previsto sin all'origine).

Se le regole sopra esaminate ci consentono di individuare il momento a partire dal quale a nota di variazione può essere emessa (quello che l'Agenzia delle entrate ha definito il "**presupposto**" per poter **attivare la procedura** di cui all'[articolo 26, comma 2, D.P.R. 633/1972](#)) è altrettanto vero che l'individuazione del termine entro il quale può essere portata in **detrazione** l'iva evidenziata nella **nota di credito** non può prescindere dalle previsioni contenute nell'[articolo 19, comma 1, D.P.R. 633/1972](#).

Come già accennato in precedenza, l'attuale versione dell'[articolo 19, comma 1, D.P.R. 633/1972](#), in vigore dal 1° gennaio 2017, stabilisce che la **nota di variazione in diminuzione** deve essere emessa (e la maggiore imposta a suo tempo versata può essere detratta), al più



tardi, entro la data di presentazione della **dichiarazione Iva** relativa all'anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione in diminuzione.

Per individuare detto momento la [circolare AdE 1/E/2018](#) richiama i contenuti di seguenti documenti di prassi: la [risoluzione 89/E/2002](#), la [risoluzione 307/E/2008](#) e la [risoluzione 42/E/2009](#).

Ne deriva pertanto che, per le note di variazione emesse dal 1° gennaio 2017 in poi, la detrazione può essere operata non più, come avvenuto in precedenza, al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il **diritto alla detrazione** è sorto, bensì nel termine più breve attualmente previsto.

Questo fatto, unitamente al fatto che per la nota di variazione non esiste un vero e proprio **"momento di ricezione"** (la detrazione, infatti, va a beneficio del soggetto che emette il documento di rettifica), restringe non di poco il termine entro il quale poter esercitare la detrazione dell'Iva evidenziata nella **nota di variazione**.

In assenza di chiarimenti sul punto in dottrina si era teorizzata la possibilità di fare ricorso allo strumento della **dichiarazione integrativa "a favore"** posto dopo che il **D.Lgs.193/2016** ha modificato l'[articolo 2 D.P.R. 322/1998](#), al fine di ammettere la presentazione di una dichiarazione che rettifichi l'imponibile o l'imposta a favore del contribuente anche oltre il termine annuale precedentemente e quindi entro il termine quinquennale già previsto per le **dichiarazioni integrative a favore** del fisco.

È proprio con riferimento a quest'ultima possibilità che l'Agenzia, con la recente [risposta 55-2019](#) ha ritenuto che, nel caso in cui il termine per l'emissione della **nota di variazione** sia già spirato, non sia più possibile presentare una **dichiarazione integrativa Iva a favore** ai sensi dell'[articolo 8, comma 6-bis, D.P.R. 322/1998](#) per recuperare l'imposta versata.

Secondo l'Amministrazione, infatti, mancano in tale evenienza i **presupposti** per poter presentare una dichiarazione integrativa a favore ex [articolo 8, comma 6-bis](#), del citato decreto, **non ravvisandosi alcun errore od omissione** cui rimediare con riferimento all'anno di emissione della fattura originaria (anno peraltro ormai prescritto nel caso commentato dall'Agenzia), né è possibile affermare che, nel caso specifico, non avendo emesso la nota di variazione, il contribuente abbia commesso un errore da correggere.

In aggiunta, l'Agenzia ricorda che l'emissione di una **nota di variazione in diminuzione** rappresenta non un obbligo bensì una **facoltà** alla quale il contribuente può rinunciare.

Volendo esemplificare, se un contribuente si è precedentemente insinuato in un fallimento che si chiude definitivamente (secondo le indicazioni fornita dall'Agenzia con la [circolare 77/E/2000](#)) in data **27 dicembre 2018** (il cosiddetto "presupposto" che legittima l'emissione della **nota di credito**), il recupero di quell'Iva potrà avvenire non oltre il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno in cui tale **presupposto** è sorto, e cioè la

**dichiarazione Iva 2109 relativa all'anno 2018** che, come è noto, scade il 30 aprile 2019.

Se quel contribuente, tuttavia, si “accorge” della chiusura della procedura concorsuale solo in data **4 maggio 2019**, secondo la recente interpretazione dell'Agenzia quell'Iva sarà **definitivamente persa** non potendo il contribuente fare ricorso allo strumento della **dichiarazione integrativa** a favore.

Nell'affermare questa tesi, l'Agenzia oltre a quanto già espresso in precedenza (e cioè che la nota di credito è una facoltà e che la dichiarazione integrativa ha la mera funzione di correggere errori e omissioni) precisa ulteriormente che l'emissione di una **nota di variazione** produce effetti diversi dalla **dichiarazione integrativa**: mentre la prima assicura che sia rispettato il **principio di neutralità dell'Iva** (al diritto alla detrazione in capo a colui che emette la nota di variazione corrisponde l'obbligo di iscrivere l'imposta a debito per chi la riceve), la **dichiarazione integrativa** consente il solo recupero dell'imposta versata in misura superiore ma non anche il riversamento da parte di chi l'ha detratta.

Seppur le **argomentazioni dell'agenzia** possano ritenersi in buona parte condivisibili, non si può non osservare come l'estrema riduzione del termine per esercitare il **diritto alla detrazione** previsto dall'[articolo 19, comma 1, D.P.R. 633/1972](#) (“ammorbidita” dalla [circolare AdE 1/E/2018](#) con il **doppio requisito esigibilità/ricezione** per quanto riguarda le normali fatture) nel caso delle note di variazione in diminuzione arrechi una **penalizzazione** per i contribuenti che appare davvero eccessiva.

Master di specializzazione  
**LABORATORIO DI ALTA FORMAZIONE  
SUL TRANSFER PRICING**  
[Scopri le sedi in programmazione >](#)

## IMPOSTE INDIRETTE

---

### ***L'imposta di bollo e la fattura elettronica***

di **Leonardo Pietrobon**

La **fattura elettronica**, oltre alle innumerevoli **novità procedurali**, ha riportato di estrema attualità l'applicazione della disciplina relativa all'**imposta di bollo** di cui al **D.P.R. 642/1972**.

A tal proposito, secondo quanto stabilito dall'[articolo 6 della Tabella B allegata al D.P.R. 642/1972](#) sono **esenti** da **imposta di bollo** – in applicazione del principio alternatività Iva/bollo – **le fatture** riguardanti il pagamento di operazioni **assoggettate ad Iva**, a condizione che tale documento contenga la dicitura che *“trattasi di documenti emessi in relazione al pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto”*.

A decorrere **dal 26.6.2013**, per effetto di quanto stabilito dall'[articolo 7-bis D.L. 43/2013](#), si applica un'imposta di **bollo di € 2,00** se il documento in questione **supera la somma di € 77,47**, come stabilito dall'[articolo 13 Tariffa Parte I D.P.R. 642/1972](#) e a condizione che non siano applicabili specifiche esclusioni.

Sulla base di quanto previsto dall'[articolo 13 della Tariffa](#), l'**imposta di bollo non è dovuta**:

1. quando la somma **non supera € 77,47**, salve le ipotesi che si tratti di ricevute o quietanze rilasciate a saldo per somma inferiore al debito iniziale, senza l'indicazione di questo o delle precedenti quietanze, ovvero rilasciate per somma indeterminata;
2. per le **quietanze o ricevute apposte sui documenti già assoggettati** all'imposta di bollo o esenti;
3. per le **quietanze** apposte sulle bollette di vendita dei **tabacchi, fiammiferi, valori bollati, valori postali e dei biglietti delle lotterie nazionali**;
4. per le ricevute relative al **pagamento di spese di condominio** negli edifici.

Dal coordinamento normativo dell'[articolo 6 della Tabella B](#) e dell'[articolo 13 della Tariffa](#) emerge che l'**imposta di bollo** si applica per **le fatture aventi ad oggetto corrispettivi non soggetti ad Iva, se la somma certificata è di ammontare superiore ad € 77,47 e a condizione che non si applichino specifiche esenzioni**. Di conseguenza, le ipotesi per le quali non trova applicazione l'imposta di bollo sono:

1. fatture di importo **non superiore ad € 77,47**;
2. corrispettivi **imponibili Iva**;
3. la presenza di **specifiche esclusioni**.

Con riferimento a tale ultima ipotesi, sulla base di quanto stabilito nella [Tabella B D.P.R.](#)

[642/1972](#) sono esenti da imposta di bollo:

1. le fatture che riguardano **cessioni all'esportazione**, dirette o di natura triangolare, ex [articolo 15 Tabella B D.P.R. 642/1972](#);
2. le fatture relative ad **operazioni intracomunitarie**, ex [articolo 66, comma 5, D.L. 331/1993](#);
3. le fatture fra organi della **Pubblica Amministrazione**, come previsto dall'[articolo 16 Tabella B](#) e confermato dall'Agenzia delle Entrate con la [risoluzione 98/2001](#).

Inoltre, l'[articolo 15 della Tabella B D.P.R. 642/1972](#) dispone l'**esenzione** in modo assoluto da **imposta di bollo** per le fatture *"emesse in relazione ad esportazioni di merci, fatture pro-forma e copie di fatture che devono allegarsi per ottenere il benestare all'esportazione e all'importazione di merci, domande dirette alla restituzione di tributi restituibili all'esportazione"*.

Sulla base di tale quadro, si può concludere che **sono, invece, assoggettate ad imposta di bollo di € 2,00 le fatture se di importo superiore ad € 77,47 riguardanti:**

1. **operazioni fuori campo Iva**, per mancanza dei presupposti **soggettivi od oggettivi**;
2. **operazioni fuori campo Iva** per mancanza del **presupposto territoriale**;
3. **operazioni esenti**, ex [articolo 10 D.P.R. 633/1972](#);
4. **operazioni non imponibili**, relative a **operazioni assimilate alle esportazioni**, a **servizi internazionali** o connessi agli scambi internazionali e alle **cessioni agli esportatori abituali** (a meno che i documenti in parola non godano di specifica esenzione dall'imposta di bollo);
5. **operazioni escluse da Iva** ex [articolo 15 D.P.R. 633/1972](#).

Infine, si ricorda che con due documenti di prassi, la [circolare 1/1984](#) e la [risoluzione 98/2001](#), è stato precisato che se nella fattura vengono indicati sia importi rilevanti ad Iva, sia importi non assoggettati alla medesima imposta sul valore aggiunto, per un ammontare non assoggettato superiore ad € 77,47, l'**imposta di bollo è dovuta**.

Seminario di specializzazione

**FATTURAZIONE ELETTRONICA, ADEMPIMENTI DIGITALI E  
RIORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DELLO STUDIO**

Scopri le sedi in programmazione >

## PROFESSIONISTI

---

### ***Il programma di aggiornamento professionale revisori legali per l'anno 2019***

di **Federica Furlani**

Con **determina Prot. 23018 del 13 febbraio scorso**, il MEF – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha adottato il **programma di formazione continua e aggiornamento professionale dei revisori legali** iscritti al registro della revisione legale di cui all'[articolo 2 D.lgs. 39/2010](#) per l'anno 2019.

Nell'anno decorrente dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019, i revisori legali sono infatti tenuti ad assolvere gli **obblighi della formazione continua** che può essere svolta ([articolo 5, comma 6, D.Lgs. 39/2010](#)):

1. attraverso la **partecipazione a programmi di formazione a distanza** erogati dal Ministero dell'economia e delle finanze, anche attraverso organismi convenzionati;
2. **presso società o enti pubblici e privati**, provvisti di struttura territoriale adeguata alla natura dell'attività di formazione ed alle modalità di svolgimento dei programmi formativi, accreditati dal Ministero dell'economia e delle finanze attraverso la sottoscrizione di apposita convenzione.

Nel **programma di aggiornamento professionale 2019** vengono confermati, in massima parte, i contenuti dei precedenti programmi, adottati con **determine del Ragioniere generale dello Stato n. 37343 del 7 marzo 2017** (aggiornato con analogo atto dell'11 ottobre 2017, n. 183112) e **n. 2812 del 9 gennaio 2018**.

In particolare è stata mantenuta la distinzione tra:

- **Materie Gruppo A – materie caratterizzanti** (Gestione del rischio e controllo interno; Principi di revisione nazionale e internazionali; Disciplina della revisione legale; Deontologia professionale ed indipendenza; Tecnica professionale della revisione);
- **Materie Gruppo B** – materie cui alle **lettere da a) ad e)** ex [articolo 4, comma 2, D.Lgs. 39/2010](#) (Contabilità generale; Contabilità analitica e di gestione; Disciplina del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato; Principi contabili nazionali ed internazionali; Analisi finanziaria);
- **Materie Gruppo C** – materie cui alle **lettere da m) ad u)** ex [articolo 4, comma 2, D.Lgs. 39/2010](#) (Diritto civile e commerciale; Diritto societario; Diritto fallimentare; Diritto tributario; Diritto del lavoro e della previdenza sociale; Informatica e sistemi operativi; Economica politica, aziendale e finanziaria; Principi fondamentali di gestione

finanziaria; Matematica e statistica).

Il **comitato didattico** per la formazione continua dei revisori legali ha precisato che, nell'elaborare il nuovo **programma 2019**, è stato mantenuto il **medesimo approccio metodologico** usato lo scorso anno dando priorità, ai fini dell'introduzione di nuovi argomenti, alla portata innovativa di specifici provvedimenti normativi adottati, o in fase di definizione, nel corso del 2018 con particolare riferimento alla rilevanza dell'impatto sull'attività di revisione (come ad esempio le **modifiche introdotte al codice del terzo settore dal D.Lgs. 105/2018** e la **riforma della disciplina in materia di crisi d'impresa e insolvenza**).

Tra le novità introdotte nel programma di aggiornamento professionale 2019 si evidenziano i **temi direttamente afferenti all'attività di vigilanza del MEF** quali l'adozione del codice dei **principi di deontologia professionale, riservatezza e segreto professionale** dei soggetti abilitati all'esercizio della revisione legale dei conti e *"I controlli di qualità del Mef: linee di indirizzo e orientamenti"*.

In particolare gli argomenti **introdotti nel 2019** sono i seguenti:

- nell'ambito delle materie **1. Gestione del rischio e controllo interno:**

1. A *"Le principali caratteristiche dei sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno esistenti in relazione al processo di informativa finanziaria"*;
2. B *"Le principali caratteristiche delle procedure amministrativo contabili per la formazione del bilancio"*;

- nell'ambito delle materie **3. Disciplina della revisione legale:**

1. A *"I controlli di qualità del Mef: linee di indirizzo e orientamenti"*;

- nell'ambito delle materie **4. Deontologia professionale ed indipendenza:**

1. *"Il codice dei principi di deontologia professionale, riservatezza e segreto professionale dei soggetti abilitati all'esercizio della revisione legale dei conti"*;
2. 2018 *"Handbook of the International Code of Ethics for Professional Accountants"*;

- nell'ambito delle materie **5. Tecnica professionale della revisione:**

1. *"La relazione del revisore sulla deducibilità ai fini Irap dei costi del personale addetto alla ricerca e sviluppo"*;
2. *"Approccio metodologico alla revisione legale affidata al collegio sindacale nelle imprese di minori dimensioni"*;
3. *"Applicazione dell' "audit risk model- ARM" alle immobilizzazioni materiali, alla cassa, etc."*;
4. *"Il codice del terzo settore: aspetti della revisione"*;



- nell'ambito delle materie **1. Contabilità generale:**

1. *“Società partecipate da regioni ed enti locali – asseverazione ex articolo 11, co. 6, lett. j) D.Lgs. 118/2011”;*

- nell'ambito delle materie **2. Contabilità analitica e di gestione:**

1. *“Analisi di attendibilità e ragionevolezza delle assunzioni e ipotesi dei piani aziendali”;*

- nell'ambito delle materie **3. Disciplina del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato:**

1. *“il Regolamento (Ue) 1595/2018 – incertezza sui trattamenti ai fini dell'imposta sul reddito”;*

- nell'ambito delle materie **2. Diritto societario:**

1. *“Il decreto legislativo 3 agosto 2018, n. 105 – Modifiche e integrazioni al codice del Terzo settore”;*

2. *“Le società a responsabilità limitata: caratteristiche e tipicità”;*

Le **modifiche** hanno invece riguardato i seguenti argomenti:

- nell'ambito delle materie **1. Gestione del rischio e controllo interno**, la voce 15. *“Il modello di organizzazione gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001 – i controlli per la prevenzione dei reati societari”;*
- nell'ambito delle materie **5. Tecnica professionale della revisione**, la voce 26. *“Il D.lgs. 254/2016 concernente la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni”;*
- nell'ambito delle materie **3. Diritto fallimentare**, la voce 10. *“La riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza di cui alla L. 155/2017: sviluppi ed evoluzioni”.*

Relativamente, poi, agli argomenti rimasti **nominalmente invariati** rispetto ai programmi precedenti ma **interessati da interventi normativi**, i relativi aggiornamenti sono da intendersi ricompresi nel corso proposto nel 2019 che potrà avere, pertanto, un contenuto diverso rispetto a quello sviluppato in precedenza.

**Special Event**

# **I PRINCIPI DI REVISIONE NAZIONALI**

Scopri le sedi in programmazione >